

INDICAZIONI PER L'OPERATIVITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE.

Il 6 agosto 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", che all'art. 1, (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università) dispone che le attività delle scuole di ogni ordine e grado vengano svolte prioritariamente in presenza.

Successivamente, il 14 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione ha siglato con le organizzazioni sindacali il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022)" che ha dato piena applicazione al D.L. 111/2021 con particolare riferimento alle modalità di ingresso/uscita, alla sanificazione e aerazione degli ambienti, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sia per gli studenti che per gli operatori scolastici, al distanziamento, alla gestione delle mense, degli spazi comuni, ai provvedimenti e modalità di quarantena e isolamento. Per questi ultimi, il riferimento è la circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Il 1° settembre 2021 è stato emanato il documento ministeriale recante "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)" nel quale viene evidenziato che la riapertura delle scuole prevista per il mese di settembre 2021 rappresenta un momento di grande importanza nella lotta alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Nel documento sono contenute le possibili misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici (zona bianca, gialla ed arancione).

Al fine di assicurare modalità operative uniformi sul territorio regionale, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

1. RUOLO DEI GENITORI DELLE FAMIGLIE E RESPONSABILITA' INDIVIDUALE

Anche se il buon livello di copertura vaccinale degli studenti e degli insegnanti e l'introduzione dell'obbligo del Green Pass per gli insegnanti dovrebbero assicurare una minor circolazione virale rispetto allo scorso anno, si conferma come indispensabile precondizione per consentire la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale che a vario titolo vi opera, il rispetto le seguenti misure:

- L'assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- Non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
- Non essere stati a contatto con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, nell'ultima settimana, senza averlo segnalato al MMG/PLS;
- Non aver effettuato viaggi in Paesi per i quali è previsto il tampone o il periodo di isolamento senza aver segnalato il proprio rientro all'ASL/MMG/PLS

Chiunque presenti sintomatologia (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, diarrea) o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS), con il quale valutare l'eventuale quarantena preventiva anche del resto del nucleo familiare, in caso di sintomi altamente indicativi di infezione da Covid-19.

Si ricorda infatti che per i sospetti minori di 14 anni non scatta in automatico la quarantena preventiva per il resto del nucleo familiare.

Il bambino o l'operatore che presenta sintomatologia simil-influenzale o gastrointestinale dovrà rimanere a casa e, se i sintomi compaiono durante la frequenza del servizio, sulla base dei protocolli nazionali, dovrà essere allontanato dalla classe e fatto permanere in altro ambiente dedicato, dotato di una mascherina chirurgica fino all'arrivo dei genitori (nel caso di un alunno). Il soggetto sintomatico dovrà rivolgersi al medico curante per essere preso in carico dal PLS/MMG per la valutazione clinica e l'eventuale inserimento sulla piattaforma COVID-19. A supporto della valutazione da parte di PLS/MMG si confermano le indicazioni delle precedenti linee di indirizzo della Regione Piemonte ex allegato 6 riportato in allegato al presente documento come allegato 1.

Per la riammissione a scuola o al servizio si procede come di seguito riportato:

1. Per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone rino-faringeo, si attende la guarigione clinica e la conferma, a seguito di 10 giorni di isolamento, di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di un tampone risultato negativo, con attestazione effettuata mediante stampa dell'esito presenti sulla piattaforma COVID-19 da parte della ASL o PLS/ MMG;
2. Per i casi con sintomi sospetti, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante (PLS o MMG) e l'esito negativo del tampone rino-faringeo; il rientro a scuola potrà avvenire sulla base della conferma dell'esito del tampone (stampa dell'esito) da parte della ASL o PLS/MMG;
3. Per i casi in cui il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore o il titolare delle responsabilità genitoriale, presenta una specifica autodichiarazione che giustifica l'assenza anche di un solo giorno per qualunque motivazione. Tale autodichiarazione, che deve essere presentata anche dall'operatore scolastico, è allegata al presente documento come allegato 2 (ex Allegato 4 delle precedenti linee di indirizzo).

Si ricorda che non è più prevista in Piemonte la presentazione di un certificato medico per il rientro a scuola dopo 5 giorni di assenza in quanto la legge regionale 25 giugno 2008, n.15 ha abolito oltre ad altri adempimenti anche l'obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza.